

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 4 del 11/10/2017**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone A**3^ Giornata di Andata del 30/09/2017**

METALLSIDER MEZZOCORONA	BRIXEN	22 - 26
MOLTENO	EPPAN	19 - 21
BOZEN	ALPERIA MERAN	27 - 21
MALO	CASSANO MAGNAGO	24 - 30
TRIESTE	PRESSANO	20 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOZEN	3	0	3	0	0	101	61	6	0
CASSANO MAGNAGO	3	0	2	1	0	79	64	5	0
BRIXEN	3	0	2	1	0	78	68	5	0
ALPERIA MERAN	3	0	1	1	1	76	75	3	0
TRIESTE	3	0	1	1	1	63	65	3	0
PRESSANO	3	0	1	1	1	60	63	3	0
EPPAN	3	0	1	0	2	62	70	2	0
MALO	3	0	1	0	2	67	80	2	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	3	0	0	1	2	65	90	1	0
MOLTENO	3	0	0	0	3	69	84	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: BOZEN - ALPERIA MERAN del 30/09/2017**

ALPERIA MERAN: AMMENDA DI € 300.00 (TRECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. GAGOVIC Miljan (allenatore) (art.15 R.G.D.)

GAGOVIC MILJAN (ALPERIA MERAN): SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere minacciato un giocatore della squadra avversaria a seguito di uno scontro di gioco e poichè a seguito della squalifica comminata dal direttore di gara rientrava in campo spintonando un giocatore della squadra avversaria generando disordine sul campo tra i giocatori delle due squadre (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone B**3^ Giornata di Andata del 30/09/2017**

BOLOGNA UNITED	CINGOLI	39 - 33
PANTAREI MODENA	LIONS TERAMO	21 - 21
E.GO TAVARNELLE	METELLI COLOGNE	24 - 24
TERRAQUILIA CARPI	ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	30 - 34
Riposa: ROMAGNA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOLOGNA UNITED	3	0	2	1	0	91	74	5	0
METELLI COLOGNE	3	0	2	1	0	76	66	5	0
E.GO TAVARNELLE	2	0	1	1	0	61	52	3	0
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	3	0	1	1	1	79	76	3	0
PANTAREI MODENA	3	0	1	1	1	59	62	3	0
LIONS TERAMO	3	0	1	1	1	65	70	3	0
CINGOLI	2	0	1	0	1	73	61	2	0
ROMAGNA	2	0	0	0	2	42	66	0	0
TERRAQUILIA CARPI	3	0	0	0	3	85	104	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: E.GO TAVARNELLE - METELLI COLOGNE del 30/09/2017**

E.GO TAVARNELLE: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, urlavano nei confronti dei direttori di gara espressioni ingiuriose ed offensive (art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone C**3^ Giornata di Andata del 30/09/2017**

LUPO ROCCO GAETA	CONVERSANO	20 - 35
TEAMNETWORK ALBATRO	FONDI	27 - 24
NOCI 2013	LOMBARDI SERVICE ALFAROMEIO	35 - 33
	VALENTINO FERRARA	
JUNIOR FASANO	ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	51 - 19
Riposa: BENEVENTO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JUNIOR FASANO	3	0	3	0	0	123	77	6	0
TEAMNETWORK ALBATRO	3	0	3	0	0	89	67	6	0
CONVERSANO	2	0	2	0	0	65	36	4	0
FONDI	3	0	2	0	1	85	79	4	0
NOCI 2013	2	0	1	0	1	61	67	2	0
LUPO ROCCO GAETA	3	0	1	0	2	71	87	2	0
LOMBARDI SERVICE ALFAROMEIO	3	0	0	0	3	87	101	0	0
VALENTINO FERRARA									
BENEVENTO	2	0	0	0	2	42	58	0	0
ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	3	0	0	0	3	59	110	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 FEMMINILE**1^ Giornata di Andata del 07/10/2017**

FLAVIONI	JOMI SALERNO	16 - 35
TERAMO	MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	25 - 32
CASSANO MAGNAGO	VENPLAST DOSSOBUONO	27 - 20
INDECO CONVERSANO	LEONESSA BRESCIA	30 - 24
ESTENSE	CASALGRANDE PADANA	21 - 22
BRIXEN	ARIOSTO FERRARA	22 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JOMI SALERNO	1	0	1	0	0	35	16	2	0
MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	1	0	1	0	0	32	25	2	0
CASSANO MAGNAGO	1	0	1	0	0	27	20	2	0
INDECO CONVERSANO	1	0	1	0	0	30	24	2	0
ARIOSTO FERRARA	1	0	1	0	0	23	22	2	0
CASALGRANDE PADANA	1	0	1	0	0	22	21	2	0
BRIXEN	1	0	0	0	1	22	23	0	0
ESTENSE	1	0	0	0	1	21	22	0	0
LEONESSA BRESCIA	1	0	0	0	1	24	30	0	0
TERAMO	1	0	0	0	1	25	32	0	0
VENPLAST DOSSOBUONO	1	0	0	0	1	20	27	0	0
FLAVIONI	1	0	0	0	1	16	35	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**1^ Giornata di Andata del 07/10/2017**

FERRARA UNITED	EMMETI GROUP	20 - 20
VIGASIO	MALO	31 - 28
OPICINA	BRIXEN	25 - 25
ODERZO	SAN VITO MARANO	32 - 11
Riposa: ESTENSE TAUFERS		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
ODERZO	1	0	1	0	0	32	11	2	0
VIGASIO	1	0	1	0	0	31	28	2	0
OPICINA	1	0	0	1	0	25	25	1	0
BRIXEN	1	0	0	1	0	25	25	1	0
EMMETI GROUP	1	0	0	1	0	20	20	1	0
FERRARA UNITED	1	0	0	1	0	20	20	1	0
TAUFERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTENSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALO	1	0	0	0	1	28	31	0	0
SAN VITO MARANO	1	0	0	0	1	11	32	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone C**1^ Giornata di Andata del 07/10/2017**

POGGIBONSESE	CHIARAVALLE	29 - 11
MONTEPRANDONE	CARRARA	21 - 22
SECCHIA RUBIERA	RAPID NONANTOLA	20 - 23
FAENZA	AMBRA	22 - 14
OLIMPIC MASSA MARITTIMA	CAMERANO	31 - 24
PARMA	BASTIA	30 - 21

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
POGGIBONSESE	1	0	1	0	0	29	11	2	0
PARMA	1	0	1	0	0	30	21	2	0
FAENZA	1	0	1	0	0	22	14	2	0
OLIMPIC MASSA MARITTIMA	1	0	1	0	0	31	24	2	0
RAPID NONANTOLA	1	0	1	0	0	23	20	2	0
CARRARA	1	0	1	0	0	22	21	2	0
MONTEPRANDONE	1	0	0	0	1	21	22	0	0
SECCHIA RUBIERA	1	0	0	0	1	20	23	0	0
CAMERANO	1	0	0	0	1	24	31	0	0
AMBRA	1	0	0	0	1	14	22	0	0
BASTIA	1	0	0	0	1	21	30	0	0
CHIARAVALLE	1	0	0	0	1	11	29	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: OLIMPIC MASSA MARITTIMA - CAMERANO del 07/10/2017**

OLIMPIC MASSA MARITTIMA: AMMENDA DI € 100,00 (CENTO/00) per avere inserito nell'elenco gara - alla voce Addetto Arbitri - un nominativo risultante alla Federazione come allenatore e non come dirigente che pertanto deve considerarsi assente (Vademecum pag.70 - art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone E**1^ Giornata di Andata del 07/10/2017**

HAENNA	GIRGENTI	17 - 20
DARWIN TECHNOLOGIES CLUB MASCALUCIA	MESSINA	35 - 17
TEAM ALCAMO	CUS PALERMO	30 - 25
KELONA	IL GIOVINETTO	38 - 27

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
DARWIN TECHNOLOGIES CLUB MASCALUCIA	1	0	1	0	0	35	17	2	0
KELONA	1	0	1	0	0	38	27	2	0
TEAM ALCAMO	1	0	1	0	0	30	25	2	0
GIRGENTI	1	0	1	0	0	20	17	2	0
HAENNA	1	0	0	0	1	17	20	0	0
CUS PALERMO	1	0	0	0	1	25	30	0	0
IL GIOVINETTO	1	0	0	0	1	27	38	0	0
MESSINA	1	0	0	0	1	17	35	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 04/2017 R.G.P.F.

proc. n°01/2017R.G.Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Ernesto RUSSO - Componente

Emilia GIFFENNI - Componente

riunitosi il 29 settembre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 1/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Lamberto Giongo**;
- della società **Pallamano Pressano ASD**.

Premesso che:

- 1) con provvedimento del 7 agosto 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del sig. Lamberto Giongo per non avere provveduto all'inoltro di una comunicazione inviata dalla segreteria degli organi di giustizia e, nello specifico, per non avere informato il tesserato Branko Dumnic della sanzione della squalifica inflitta a suo carico dal Tribunale Federale in data 6 aprile 2017, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, secondo capoverso R.G.D.;
- 2) deferiva altresì la Società Pressano ASD per responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° R.G.D..

- 3) il tesserato e la Società venivano regolarmente informati della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso gli uffici della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà d'inviare memorie difensive;
- 4) nessuna memoria perveniva nei termini assegnati;
- 5) la Procura Federale deferiva, pertanto, gli incolpati ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12:00 e segg. del 29 settembre 2017;
- 6) ex art. 35, 5° comma R.G.D., gli incolpati venivano ritualmente citati per detta udienza e resi edotti della facoltà di estrarre copia degli atti, d'inviare memorie difensive, di depositare le liste con l'indicazione di eventuali testimoni e della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento;
- 7) all'udienza dibattimentale compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche, il Tribunale prendeva atto della mancata comparizione dei deferiti che non presentavano memorie difensive né liste testimoniali;
- 9) non risultando necessario procedere, allo stato, ad ulteriori approfondimenti, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitato a concludere il Procuratore Federale, il quale chiedeva applicarsi:
 - a carico del tesserato Lamberto Giongo la sanzione della deplorazione (art. 6 R.G.D.) per violazione dell'art. 20, comma 2° R.G.D.;
 - a carico della Società Pressano ASD l'ammenda di € 50,00 (art. 5 R.G.D.) per violazione dell'art. 3 R.G.D..
- 10) acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti di indagine, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale e stante l'assenza di memorie difensive o di dichiarazioni idonee a contestare la sussistenza dei fatti

costituenti oggetto del deferimento, risulta evidente la responsabilità degli incolpati in relazione agli illeciti disciplinari loro ascritti ed, in particolare, per l'omessa comunicazione, da parte del sig. Lamberto Giongo, nella sua qualità di Presidente - e, dunque, di soggetto deputato ad adempiere al prescritto obbligo - al tesserato Branko Dumnic della sanzione della squalifica inflitta a suo carico dal Tribunale Federale in data 6 aprile 2017, tempestivamente trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia federali alla Società Pressano tramite p.e.c..

Il sig. Giongo si è limitato, in punto di fatto, ad eccepire, a sua discolpa, di non aver provveduto, per mera negligenza, al controllo della posta elettronica certificata, circostanza che, invece, integra pienamente - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestatogli.

A tale ricostruzione non può che conseguire, in ragione della carica da egli ricoperta, la responsabilità diretta della Società Pressano ASD.

Quanto al regime sanzionatorio, il Tribunale ritiene opportuno discostarsi, in termini leggermente peggiorativi, rispetto alla sanzione richiesta dal Procuratore Federale, tenuto conto del fatto che la posta elettronica certificata - strumento di cui vengono dotate tutte le società affiliate - integra, al giorno d'oggi, il sistema ordinario attraverso il quale viene diramata la maggior parte delle comunicazioni in ambito federale: ove il suo scorretto utilizzo non fosse adeguatamente sanzionato rischierebbe, pertanto, di incoraggiare prassi lassiste o, peggio, di prestarsi ad azioni strumentali.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **condanna** il sig. **Lamberto Giongo** in relazione alla contestata violazione di cui all'art. 20, comma 2°, secondo capoverso del R.G.D., applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell'**inibizione per giorni 15**;
- **condanna**, in relazione al medesimo fatto, la **Pallamano Pressano ASD**, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3, comma 2° del R.G.D., applicando, nei suoi confronti, la sanzione dell'**ammenda di € 100**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10,

affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 29 settembre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Relatore